

N. R.G. 51675/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **51675/2014** promossa da:

FALLIMENTO D.K.W. SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02776160968), con il patrocinio dell'avv. LORENZO BENVENUTI (C.F. BNVLNZ75S03F205N) del Foro di Monza;

ATTORE

contro

GILBERTO SALVATORE NOCCO (C.F. NCCGBR46S11D862H), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA COZZI (C.F. CZZCLD66P70E415R) del Foro di Milano;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore FALLIMENTO D.K.W. SRL IN LIQUIDAZIONE

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis

In via preliminare:

-Rigettare in quanto infondate le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo e di prescrizione dell'azione risarcitoria;

Nel merito:

-Accertare le condotte descritte in narrativa compiute dal Sig. Nocco Gilberto Salvatore e già oggetto della imputazione e della sentenza ex art. 444 c.p.p. n.146/13 del Tribunale di Monza e costituenti distrazione dei beni della società fallita, ricorso abusivo al credito a danno della società fallita e



bancarotta documentale ed aggravamento del dissesto a danno della società fallita per la prosecuzione dell'attività a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2003, e conseguentemente accertare la sussistenza di un danno complessivamente non inferiore ad euro 1.671.900,13, ossia:

- *Euro 287.910,51 per i fatti costituenti distrazione a danno della società fallita, come sopra descritti, ossia:*
 - *Euro 20.910,51 per la distrazione delle autovetture, sopra descritte;*
 - *Euro 207.000,00 per la distrazione dell'azienda;*
 - *Euro 60.000,00 per la distrazione di cassa;*
- *Euro 300.000,00 per i fatti costituenti ricorso abusivo al credito a danno della società fallita, come sopra descritti;*
- *Euro 1.083.989,62 per i fatti costituenti bancarotta documentale ed aggravamento del dissesto, come sopra descritti;*

-Stante l'intervenuto accordo transattivo con cui il Fallimento ha definito la propria pretesa risarcitoria relativamente alla quota di responsabilità della convenuta Sig.ra Patrizia Tresoldi, nei cui confronti ha rinunciato agli atti del giudizio, condannare il Sig. Nocco Gilberto Salvatore al risarcimento del danno di euro 835.950,06, pari al 50% del complessivo danno subito dal Fallimento DKW S.r.l. in liquidazione, nei limiti della quota di responsabilità relativa al convenuto Nocco Gilberto Salvatore;

-Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, e richiesta di prenotazione a debito della tassa di registro ai sensi del D.P.R. 115/02."

per il convenuto GILBERTO SALVATORE NOCCO:

*"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria **così giudicare:***

In via preliminare

Rigettare in rito per nullità radicale della domanda

In via subordinata

Rigettare per prescrizione, inammissibilità e/ o infondatezza in fatto e diritto. Vinti i compensi e le spese di lite.

In via istruttoria

Senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1-vero che solo il sig Nocco Gilberto ha sempre dato disposizioni a dipendenti e collaboratori di GMN

2-vero che solo il sig Nocco Gilberto ha sempre trattato e concluso accordi con i clienti e i fornitori di GMN

3-vero che ogni atto gestorio riferito a GMN è stato posto in essere soltanto dal sig Nocco e sempre con diligenza



4-vero che l'esecuzione del piano di ristrutturazione all. 1 era finalizzato ad evitare il dissesto anche di GMN

5- vero che le banche creditrici di Henriette Spa, dopo averlo approvato, hanno rifiutato di dare esecuzione al piano di ristrutturazione all. 1 che si mostra

6- vero che il dissesto di GMN è stato determinato dalla mancata attuazione del piano di ristrutturazione

Si indica a teste Canali Marco; Tilli Moreno; Busnach, Urbani

2- Disporre CTU al fine di determinare gli effetti del piano di ristrutturazione all. 1 e della sua inattuazione sulla posizione di GMN

3- Sin da ora si chiede ammissione di prova contraria rispetto alle eventuali formulande istanze istruttorie per prova testimoniale da parte del Fallimento.”



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore **FALLIMENTO D.K.W. SRL (già G.M.N. SRL) IN LIQUIDAZIONE**,

- società dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza del 15.12.2009,

ha svolto **azione di responsabilità ex art.146 LF** nei confronti di:

➤ **PATRIZIA TRESOLDI,**

- socia e amministratrice delegata della società dalla sua costituzione il 17.4.1998 fino al 9.10.2003
- e successivamente, fino all'11.4.2005, amministratrice unica,

➤ e **GILBERTO SALVATORE NOCCO,**

- coniuge della TRESOLDI, socio della srl dall'1.6.2005
- e **amministratore unico dall'11.4.2005 fino al 29.4.2009, data di messa in liquidazione della società**
- e, **successivamente, liquidatore** fino alla data del fallimento,

addebitando loro:

- in citazione i fatti di cui alle imputazioni mosse nel procedimento penale svoltosi a loro carico e conclusosi con sentenze ex art.444 cpp emesse dal GIP di Monza rispettivamente il 26.5.2014 per la TRESOLDI e il 19/25.2.2013 per il NOCCO,
- con successive precisazioni degli atti di *mala gestio* nell'**atto di citazione in rinnovazione** (notificato ad entrambi i convenuti a seguito della declaratoria di **nullità della citazione** ex art.163 n.4 cpc **pronunciata ex officio dal primo g.i. all'udienza del 17.2.2015**) in particolare quanto a:

1. distrazione:

- a. di tre autovetture detenute in leasing dalla società fallita e non reperite dal curatore, evento da cui sarebbe derivato un danno pari a € 20.910,51;
- b. dell'azienda sociale, attraverso un contratto di affitto d'azienda stipulato il 17.7.2009 con la SISTEMA MODA SRL, società riconducibile ai convenuti, e tuttavia mai onorato quanto al pagamento del canone d'affitto, evento da cui sarebbe derivato un danno pari al valore dell'azienda, quantificato in € 207.000,00;
- c. di cassa per € 60.000,00, importo corrispondente a prelievi per euro 5.000,00 mensili per spese personali per almeno un anno;

- 2. sottrazione od occultamento dei libri e delle scritture contabili**, non essendo stati reperiti dal curatore in particolare il libro giornale per gli anni 2008/2009, i mastrini contabili per gli esercizi antecedenti il 2009 e il libro paga, altri libri essendo poi stati rinvenuti irregolarmente tenuti;

- 3. ricorso abusivo al credito**, tramite produzione di false fatture e false ri.ba presentate



presso la BANCA DI ROMA e la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, evento da cui sarebbe derivato un danno pari a € 300.000,00;

4. aggravamento del dissesto per prosecuzione dell'attività sociale in stato di insolvenza, posto che già dal 2003 la società non adempiva alle proprie obbligazioni sociali verso erario, istituti previdenziali e fornitori (doc. 37) e fin dal 2007 avrebbe perso completamente il proprio patrimonio netto,

- evento che ha determinato un danno da quantificarsi presuntivamente -vista la lacunosità delle scritture contabili- in misura pari al deficit fallimentare e, quindi, a € 1.083.989,62;

condotte tutte che avrebbero quindi determinato un **pregiudizio complessivo** per la società e per i creditori pari a € **1.450.989,62**, già dedotti € 200.000,00 versati dalla TRESOLDI a titolo di acconto nell'ambito del processo penale.

La **convenuta TRESOLDI** ha contrastato la domanda avversaria per plurimi profili, pervenendo poi a una composizione della lite con il FALLIMENTO attore, il quale ha quindi rinunciato agli atti del giudizio con accettazione della convenuta e conseguente declaratoria di **estinzione del relativo giudizio** pronunciata dal g.i. all'**udienza del 31.1.2017**.

Il **convenuto NOCCO** ha anch'egli contrastato la domanda avversaria per plurimi profili,

- sia sostenendo, nella seconda comparsa di risposta successiva alla rinnovazione della citazione, la persistente nullità della citazione data la contraddittorietà della sommatoria delle varie poste risarcitorie,
- sia affermando l'estraneità della TRESOLDI alla gestione sociale,
- sia contestando la genericità della quantificazione del danno operata dal FALLIMENTO attore per varie poste,
- sia negando lo stato di insolvenza della SRL ante 2009, anno in cui la stessa è stata posta in liquidazione il 29 aprile,
- sia addebitando il fallimento della srl all'insuccesso di un piano di risanamento del gruppo dovuto al mancato sostegno delle banche.

All'**udienza del 7.7.2015**, il g.i. subentrato nella trattazione del procedimento,

- *“ritenuto che alla stregua del tenore dell'atto di citazione in rinnovazione l'eccezione di nullità della citazione stessa possa essere superata, in particolare le contraddizioni evidenziate dai convenuti in tema di quantificazione del danno attinendo alla fondatezza della domanda e non già alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio”*;

ha assegnato i termini per il deposito delle **memorie ex art. 183 VI comma cpc**, memorie nelle quali le parti hanno ribadito le proprie difese e svolto richieste istruttorie, richieste così valutate dal g.i. nell'**ordinanza dell'11.2.2016**:

“ritenuto quanto alle richieste istruttorie dell'attore che:

- *le dettagliate allegazioni dell'attore in ordine alle vicende del contratto di affitto di azienda, alla carenza di scritture contabili e alla presentazione allo sconto di fatture relative ad*

operazioni inesistenti non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione -quanto alla oggettività delle vicende- da parte dei due convenuti, sicché le prove orali richieste dall'attore al riguardo come ai capitoli 3, 7, 12, 13, 14 e 15:

- *appaiono da un lato superflue in quanto miranti a dare prova di tali vicende nella loro consistenza oggettiva di per sé non contestata;*
 - *mentre d'altro lato, in quanto volte a provare per testi il (contestato) coinvolgimento della TRESOLDI in vicende gestorie dopo la sua cessazione dalla carica, risultano inammissibili perché formulate del tutto genericamente;*
 - *sono da ammettere solo per interrogatorio formale della convenuta TRESOLDI, in quanto miranti alla sua confessione su tale coinvolgimento;*
- *analoga valutazione va svolta per le prove orali richieste dall'attore come ai capitoli 2 e 5, da ammettersi solo per interrogatorio formale della convenuta TRESOLDI;*
- *le prove orali richieste dall'attore come ai capitoli 1, 4, 6, 8, 9, 10 riguardano circostanze pacifiche ovvero vicende non oggetto di specifici addebiti, sicché risultano superflue sia per testi sia per interrogatorio formale;*
- *le prove orali richieste dall'attore come ai capitoli 11 e 16 appaiono rilevanti e ammissibili sia per interrogatorio formale di entrambi i convenuti sia per testi, in particolare la formulazione dei capitoli per testi non risultando generica dati in un caso la precisazione dell'ammontare mensile dei prelievi e nell'altro il riferimento a categorie di creditori;*

ritenuto quanto alle richieste istruttorie della convenuta TRESOLDI e del convenuto NOCCO che:

- *le prove orali richieste dalla convenuta TRESOLDI per interrogatorio formale del convenuto NOCCO appaiono superflue, data la impostazione difensiva del convenuto del tutto analoga a quella della TRESOLDI;*
- *le prove orali richieste dalla convenuta per testi risultano:*
- *ammissibili e rilevanti solo in relazione ai capitoli 2, 3, 6 e 7, relativi a circostanze oggettive,*
 - *inammissibili in relazione agli altri capitoli, tutti comportanti valutazioni complessive non demandabili ai testi;*
- *le prove orali richieste dal convenuto NOCCO per testi risultano:*
- *in parte irrilevanti rispetto alla posizione del NOCCO (capitoli 1, 2 e 3),*
 - *in parte inammissibili in quanto comportanti valutazioni non demandabili ai testi;*
- *la richiesta di ordine di esibizione svolta dalla convenuta TRESOLDI risulta accoglibile per quanto riguarda tutte le voci, trattandosi di documenti comunque rilevanti rispetto agli addebiti formulati dal FALLIMENTO;*

ritenuto che, in conseguenza di quanto precede, deve poi essere ammessa anche la prova contraria per testi sui capitoli avversari richiesta da entrambi i convenuti (nella seconda memoria per il NOCCO, nella terza memoria per la TRESOLDI);

rilevato infine che nella sua terza memoria la convenuta TRESOLDI ha contestato la conformità all'originale di vari documenti prodotti dall'attore con la sua seconda memoria, sicché appare opportuno a fini di speditezza processuale assegnare termine all'attore per lo svolgimento dell'attività difensiva conseguente a tale disconoscimento;".

Espletate le prove orali ed eseguito l'ordine di esibizione da parte del FALLIMENTO, si è già detto della **declaratoria 31.1.2017 di estinzione del giudizio** quanto al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta TRESOLDI, declaratoria alla quale ha poi anche fatto seguito, all'**udienza del 14.3.2017**, su concorde richiesta delle parti interessate, la **revoca di sequestro conservativo disposto a carico della TRESOLDI dal GIP di Monza**.

Alla stessa udienza del 14.3.2017 le difese dell'attore e del convenuto hanno quindi precisato le **conclusioni** nel tenore sopra trascritto, con **rimodulazione della domanda da parte dell'attore nei confronti del convenuto in riferimento alla intervenuta transazione** relativa alla **quota di responsabilità della TRESOLDI**.

All'esito di tale contraddittorio e di tale istruzione nonché delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che la **domanda risarcitoria dell'attore** possa essere **accolta solo nei limiti** di cui si dirà *infra*.

Al riguardo va premesso che:

- il convenuto ha riproposto in via preliminare nelle conclusioni definitive l'**eccezione di nullità della citazione**, che non sarebbe a suo dire stata adeguatamente emendata neppure a seguito dell'ordine di rinnovazione pronunciato dal primo g.i.: tale eccezione **non** può essere **accolta**, dovendo al riguardo condividersi quanto già ritenuto dal secondo g.i. con l'ordinanza del 7.7.2015 la cui motivazione è sopra riportata;
- nella sua comparsa conclusionale l'attore confuta l'**eccezione di prescrizione**, in realtà svolta tempestivamente solo dalla convenuta TRESOLDI e non oggetto di alcuna tempestiva deduzione del convenuto NOCCO né nella prima né nella seconda sua comparsa di costituzione: ne consegue da un lato la **inammissibilità delle difese svolte sul punto del tutto tardivamente dal NOCCO nella sua replica conclusionale** e dall'altro la non necessità di esame della questione da parte del Tribunale, trattandosi di eccezione svolta ritualmente solo dalla convenuta rispetto alla quale il processo è oggi estinto.

Passando all'**esame dei vari addebiti e delle corrispondenti voci di danno**, va poi considerato:

- quanto agli **addebiti di distrazione di cui sopra sub 1.**, reputa il Tribunale che **le pretese risarcitorie** relative ai **primi due addebiti non** siano **fondate**, dovendosi rilevare in via assorbente rispetto ad ogni altra questione discussa tra le parti:
 - **sub 1.a:** il FALLIMENTO attore lamenta di aver subito un danno corrispondente al valore di tre vetture detenute in *leasing* dalla SRL, vetture che il curatore non ha reperito presso la SRL SISTEMA MODA, affittuaria della azienda della fallita; la prospettazione di distrazione a carico del convenuto, recepita anche nella imputazione penale, risulta peraltro non dirimente rispetto alla pretesa risarcitoria dell'attore, dato che a pag.59 della relazione del curatore, prodotta dallo stesso attore quale doc.2, viene precisato che *"due delle tre autovetture"* sono state oggetto di sequestro preventivo nel

procedimento penale mentre la terza era ricoverata presso un'officina pugliese (cfr. al riguardo anche quanto risulta dal doc.16 dell'attore, richiamato dal convenuto),

- cosicché in sostanza non risulta confermata l'indisponibilità per la curatela delle tre autovetture e, dunque, non risulta dimostrato il pregiudizio pari al valore dei beni dei quali si lamenta la dispersione, beni, invece, fin dal settembre 2010 - epoca della redazione della relazione del curatore- suscettibili di essere recuperati dal curatore;
- **sub 1.b:** il FALLIMENTO attore illustra la vicenda di affitto dell'azienda di pertinenza della SRL fallita ad altra società, la SRL SISTEMA MODA, riconducibile al NOCCO, affitto stipulato il 17.7.2009 per il canone annuale di euro 48.000,00, canone di fatto poi mai corrisposto; anche in questo caso la prospettazione di distrazione a carico del convenuto, recepita pure nella imputazione penale, risulta non dirimente rispetto alla pretesa risarcitoria dell'attore, dato che lo stesso attore dà atto che l'azienda della fallita è stata oggetto di sequestro giudiziario su iniziativa dello stesso FALLIMENTO (cfr. docc. 20 e 21),
 - cosicché anche in questo caso, a prescindere da ogni altra questione, non risulta dimostrata la perdita del bene azienda per la curatela, tale bene essendo stato assoggettato a misura cautelare idonea ad assicurarne la disponibilità alla curatela una volta conclusosi favorevolmente il relativo di giudizio di merito,
 - e, dunque non risulta dimostrato il pregiudizio pari al valore dell'azienda affittata lamentato dall'attore,
 - al più potendo essere configurabile una diminuzione di valore dell'azienda conseguente alle vicende di affitto e successivo sequestro, diminuzione peraltro in alcun modo allegata e tantomeno dimostrata dall'attore che al riguardo non ha fornito alcun chiarimento;
- quanto invece all'**addebito di distrazione di cui sub 1.c, la relativa pretesa risarcitoria pare fondata** al Tribunale, posto che:
 - nella prima citazione così come in quella rinnovata il FALLIMENTO attore ha specificatamente addebitato al convenuto -sulla scorta di dichiarazioni rese al curatore da dipendenti della fallita- prelievi di cassa abitualmente eseguiti per far fronte a spese personali quali "*acquisti di alimentari, la scuola dei figli, le utenze telefoniche, i viaggi, le cene e i ristoranti*", quantificando tali prelievi in euro 5.000,00 al mese "*per almeno un anno*";
 - tali prelievi così come quantificati dall'attore non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del convenuto nelle sue due comparse di risposta ove il NOCCO si è limitato a definirli "*irrilevanti*"¹, sì che gli stessi devono essere ritenuti fatti non richiedenti ulteriore dimostrazione secondo la disciplina ex art. 115 cpc,

¹ Cfr. pag.3 prima comparsa: "*Le asserite spese personali risultano irrilevanti senza contare che il comparente non ha mai percepito alcun compenso dalla società*"; nella seconda comparsa non si rinviene alcuna difesa sul punto.

- potendosi al riguardo solo ancora aggiungere che tali episodi distrattivi sono stati oggetto -sia pure senza specifica quantificazione- di imputazione penale sulla quale è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art.444 cpp (cfr. doc.8 attore), sentenza che, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “*costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito*” (cfr., da ultimo, Cass. n.13034/2017, sulla quale si tornerà oltre) e che dunque rappresenta, rispetto all’addebito in discussione, un riscontro probatorio confermativo della valenza della mancata contestazione specifica,
- valenza di per sé neppure elisa dalle dichiarazioni della teste MARELLI, la quale, sentita dal g.i. nel presente procedimento, ha riferito:

“Quanto al capitolo 11 posso dire che capitava che si pagassero delle spese personali del Nocco e della Tresoldi con fondi della GMN Srl. Preciso che ciò non accadeva tutti i mesi, non era una cosa abituale, ora non sono in grado di ricordare tutti i particolari e gli importi di questi pagamenti, mi ricordo ad esempio di un caso in cui il Nocco mi consegnò la fattura di un ristorante sito in Sardegna, ciò avvenne a Settembre quando il Nocco ritornò dalle vacanze di Agosto che sapevo aveva trascorso in Sardegna. A quanto ora ricordo, è sempre stato il Nocco a consegnarmi queste fatture da pagare con i fondi della Srl, non la Tresoldi, la quale aggiungo non c’era mai in azienda, in tutti quegli anni l’avrò vista tre volte. Ricordo che qualche volta si è trattato di fatture che riguardavano spese relative ai figli della coppia, ricordo il costo della loro scuola.”,

così comunque confermando la ricorrenza dei prelievi, la cui descrizione quanto a causale ben può corrispondere alla quantificazione forfettaria mensile operata dall’attore,

- in definitiva dovendo dunque ritenersi dimostrati i prelievi indebiti di fondi sociali ad opera del convenuto, con conseguente **pregiudizio per la società ed il ceto creditorio** pari all’ammontare indicato dall’attore per **euro 60.000,00**;
- quanto agli **addebiti relativi alla tenuta della contabilità e al ricorso abusivo al credito di cui sopra sub 2. e sub 3.**, reputa il Tribunale che **le relative pretese risarcitorie non siano fondate**, dovendosi rilevare in via assorbente rispetto ad ogni altra questione discussa tra le parti:
- le vicende di fatto non sono state specificatamente contestate dal convenuto, ma anche per questi due addebiti la prospettazione di condotte illecite operata dal FALLIMENTO e recepita nella imputazione penale non risulta dirimente, dato che l’attore non ha allegato alcuno specifico pregiudizio patrimoniale al patrimonio sociale ovvero al ceto creditorio direttamente derivante dalle due condotte, essendosi limitato ad accennare nella comparsa conclusionale:
 - che la mancanza di scritture contabili complete sarebbe stata di ostacolo al recupero di elementi dell’attivo, senza in alcun modo fornire dimostrazione di tale assunto

- e che il ricorso abusivo al credito per circa euro 300.000,00 avrebbe consentito la prosecuzione indebita dell'attività sociale in stato di insolvenza, argomento, quest'ultimo, di per sé non individuante alcuna autonoma voce di danno ma, semmai, idoneo a dare riscontro al successivo specifico addebito relativo all'aggravamento del dissesto;
- quanto all'**addebito di aggravamento del dissesto in dipendenza della prosecuzione dell'attività sociale in stato di insolvenza di cui sopra sub 4.**, reputa il Tribunale che **la relativa pretesa risarcitoria sia fondata nei limiti di cui *infra*.**

Riguardo a tale addebito va infatti considerato:

- nella citazione in rinnovazione (cfr. p.20) l'attore ha affermato,
 - richiamando le considerazioni svolte al riguardo nella relazione del curatore, cfr. doc. 2 attore, in particolare pagg. 26 e ss,
che la perdita del capitale si sarebbe verificata nel corso dell'esercizio 2007, il cui bilancio riporta un utile di euro 30.418,00 (cfr. doc.46 attore) a fronte di costi per il personale palesemente sottodimensionati rispetto alla realtà dell'azienda e in particolare inspiegabilmente inferiori rispetto a quelli esposti per l'esercizio precedente e per quello successivo (cfr. relazione curatore, doc.2 attore, p.27);
- tale allegazione dell'attore non è stata contestata specificatamente dal convenuto nella sua seconda comparsa di risposta, nella quale non viene svolta alcuna difesa sul punto ma si contesta del tutto genericamente il contenuto della relazione del curatore,
 - sì che l'avvenuta perdita del capitale nel corso dell'esercizio 2007 va ritenuta fatto non richiedente ulteriore dimostrazione secondo la disciplina ex art. 115 cpc,
 - con conseguente fondatezza dell'addebito di indebita prosecuzione dell'attività sociale in situazione rilevante ex art.2482ter cc per l'esercizio 2008 e per il primo trimestre del 2009 nonché della corrispondente pretesa risarcitoria relativa all'aggravamento del dissesto;
- l'attore afferma poi ancora, sempre nella citazione in rinnovazione, che la SRL si sarebbe trovata in stato di insolvenza a partire dall'esercizio 2003, al riguardo richiamando la relazione del curatore che dà conto di irregolarità nei pagamenti, nelle difese conclusionali invocando i riscontri forniti al riguardo da vari testi sentiti nel presente procedimento,
 - quantificando quindi il danno derivante ai creditori dalla prosecuzione indebita dell'attività dal 2003 in avanti nella differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, pari ad euro 1.083.989,62, data la impossibilità di precisa ricostruzione dell'aggravamento del passivo in assenza di documentazione contabile completa;
- la prospettazione dell'attore non può essere condivisa, ad avviso del Tribunale, quanto alla risalenza dello stato di insolvenza della SRL all'esercizio 2003, al riguardo l'attore avendo

allegato in riferimento alla relazione del curatore (e in parte provato per testi ²) solo una difficoltà nei pagamenti senza illustrare alcuna altra vicenda dirimente,

- cosicché, anche a prescindere da ogni altra questione sul tema, neppure può condividersi la quantificazione del danno in euro 1.083.989,62;
- tornando invece alla prospettazione di perdita del capitale nel corso dell'esercizio 2007, come sopra ritenuta fondata unitamente alla conseguente pretesa risarcitoria, rimane da affrontare la questione relativa alla individuazione ed alla quantificazione del pregiudizio subito dai creditori.

Riguardo a tale ultima questione reputa il Tribunale che,

- pur dovendosi condividere il richiamo del convenuto ai più recenti orientamenti di legittimità sul tema,

nel caso di specie il materiale processuale offra elementi probatori sufficienti per ritenere ricorrente il pregiudizio dei creditori e per procedere ad una sua quantificazione, considerato in particolare:

- l'aggravamento del dissesto è stato -si è già detto- oggetto di imputazione penale (cfr. capo c) della imputazione di cui alla sentenza del GIP monzese 19/25.2.2013, doc.8 attore) per la quale è stata pronunciata sentenza ex art.444 cpp, sentenza di per sé rappresentante idoneo elemento probatorio quanto alla ricorrenza delle condotte imputate, dovendosi al riguardo condividere l'orientamento già sopra citato e per il quale:

“La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto ininfluenza, ai fini della prova a carico del contribuente, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto della pretesa tributaria).” (così, da ultimo, Cass. n.13034/2017; nello stesso senso cfr. poi anche Cass n.22213/2013, secondo la cui massima: “Nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare di società di capitali recante l'approvazione del bilancio di esercizio, la sentenza di patteggiamento ottenuta - riconoscendo l'omessa appostazione tra i crediti di somme indebitamente distratte dalle casse sociali - dall'amministratore unico che l'ha predisposto può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta falsità del bilancio stesso, nel contesto delle risultanze complessive degli accertamenti condotti dal giudice civile.”);

- la mancata consegna al curatore delle scritture contabili di base,

² Cfr. le deposizioni dei testi VERONICA MOLLO, MARCO CANALI, CESIRA VAILATI, MORENO TILLI, LUISA MARELLI.

- e, in particolare, del libro giornale relativo agli esercizi 2008/2009 nonché di altri registri rilevanti e di documentazione fiscale pure rilevante, cfr. pagg. 11 e ss relazione del curatore, doc.2 attore,

così come le vicende di ricorso abusivo al credito -si è detto sopra non contestate in fatto dal convenuto- rappresentano poi ulteriori elementi indiziari di un aggravamento del dissesto verificatosi quantomeno nel corso dell'esercizio 2008, denotando in sostanza una gestione dell'impresa sociale del tutto in contrasto con le regole di ordinaria e trasparente amministrazione e volta a celare il reale rovinoso andamento dell'ente;

- ancora, e soprattutto, dalla relazione del curatore risulta come la composizione del passivo fallimentare riguardi -per la parte più rilevante pari ad euro 917.201,00- debiti della SRL aventi origine nel corso dell'esercizio 2008 (cfr. pagg. 57/58 doc.2 attore),
- sì che ben può ritenersi raggiunta la dimostrazione indiziaria univoca di un andamento dell'impresa sociale nel corso dell'esercizio 2008 e fino al 29.4.2009, data di messa in liquidazione della società, generatore di passività ulteriori rispetto a quelle manifestatesi nel corso dell'esercizio 2007 e non compensate da ricavi in grado di eliderle,
- con la conseguenza della configurabilità di sicuro pregiudizio -in particolare per il ceto creditorio- che può essere equitativamente quantificato,
 - in assenza della possibilità di più precisi riscontri date le carenze di documentazione contabile e tenuto conto di tutte le risultanze sopra illustrate,
- in misura pari all'ammontare dei debiti ammessi al passivo e aventi origine nell'esercizio 2008,
- da tale ammontare di euro 917.201,00 potendo poi dedursi, sempre in via equitativa, una percentuale pari al 15% da considerare corrispondente ai costi di liquidazione che comunque l'impresa avrebbe dovuto sostenere anche laddove lo scioglimento dell'ente fosse stato tempestivamente accertato dall'amministratore alla fine dell'esercizio 2007.

Per quanto fin qui detto il **pregiudizio derivante dall'addebito di mala gestio in esame** può quindi essere quantificato nell'importo di **euro** (917.201,00 – 15% 137.580,15) **779.620,85**.

La **pretesa risarcitoria** del FALLIMENTO va quindi ritenuta **fondata** per l'importo di **euro** (779.620,85 + 60.000,00) **839.620,85**, senza necessità di dare ingresso alle prove ancor oggi richieste dal convenuto, trattandosi di richieste istruttorie:

- in parte oggi del tutto irrilevanti, consistendo in capitoli di prova orale relativi alla estraneità della TRESOLDI alla gestione sociale;
- in parte inammissibili, consistendo in capitoli di prova e in CTU relativi ad "*Accordo di ristrutturazione del debito nell'ambito del Piano di risanamento della HENRIETTE SPA ex art.67 3° co., lett.d) LF*",
 - accordo palesemente concernente ente diverso dalla società il cui FALLIMENTO qui agisce e del quale il convenuto si è solo limitato ad allegare la rilevanza rispetto alle sorti anche di D.W.K. SRL, senza fornire alcuna più specifica dimostrazione al riguardo,

in particolare l'offerta probatoria formulata nei capp. 4 e 6 risultando del tutto inadeguata, trattandosi di capitoli demandanti ai testi valutazioni riassuntive non passibili di essere oggetto di testimonianza, e la richiesta di CTU sul tema apparendo del tutto esplorativa.

Come richiesto dall'attore, il **convenuto NOCCO** va quindi **condannato** al pagamento in favore del FALLIMENTO della **metà della somma sopra indicata, metà pari ad euro 419.810,42**,

- tenuto conto della intervenuta transazione *pro quota* tra l'attore e l'altra responsabile, la convenuta TRESOLDI,
- rispetto alla cui quota di responsabilità -da presumersi pari a quella del NOCCO ex art.2055 cc in assenza di diverse risultanze neppure invocate dall'attore- è venuto meno il vincolo solidale,
- emergendo poi dagli atti -quanto alla cifra effettivamente corrisposta dalla TRESOLDI al FALLIMENTO- il solo importo di euro 200.000,00 di per sé inferiore alla quota ideale di debito della convenuta,
- né avendo il convenuto nulla eccepito o argomentato rispetto alle specifiche conclusioni avversarie sul punto da rapportare al condivisibile orientamento di cui a Cass. n.23418/2016,
- secondo la cui massima: *“L'art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”*.

Il convenuto va poi anche condannato:

- al pagamento degli **accessori sull'importo capitale di condanna**, accessori rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data del fallimento -15.12.2009- al saldo effettivo, tali accessori dovendo essere riconosciuti anche in assenza di specifica domanda, secondo un consolidato e condivisibile orientamento (cfr., da ultimo, Cass. n.26374/2014: *“La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.”*);
- alla rifusione in favore dell'attore delle **spese di lite**, spese da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto dell'ammontare della condanna, della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento della domanda dell'attore FALLIMENTO D.W.K. SRL IN LIQUIDAZIONE, accertata la responsabilità del convenuto GILBERTO SALVATORE NOCCO per i fatti di cui in motivazione, liquida il danno derivatone all'attore in euro 839.620,85 e, tenuto conto della transazione intervenuta *pro quota* tra l'attore e la coobbligata solidale PATRIZIA TRESOLDI, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della metà di tale importo, metà pari ad euro 419.810,42, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 15.12.2009 all'effettivo saldo;
2. rigetta per il resto la domanda dell'attore;
3. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.399,00 per esborsi documentati ed euro 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA sul secondo importo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 6 luglio 2017.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

